

COPIA



COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

Numero 16 Del 25-05-2015

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) . CONFERMA ALIQUOTE
PER L'ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, nell'esercizio delle funzioni spettantegli per legge;

assistito dal Segretario Comunale **Dott. Vincenzo Aramini.**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) . CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

PARERI

ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta	IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ERMANNO POLO
Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta	IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ERMANNO POLO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 e sm.i.;

Visto che in seguito alle dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri comunali, rassegnate ex combinato disposto dell'art. 38 comma 8 e dell'art. 141 comma 1 lette b) punto 3) del D.lgs 267/2000, il Presidente della Repubblica, con Decreto in data 30.10.2014 ha provveduto, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. B), n. 3 del D.lgs 267/2000, allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina del Dott. Alberto Lorusso Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Albaredo d'Adige, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Richiamati i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23.12.2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della Legge n. 147/2013;

Considerato che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata Legge 147/2013 dispone: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

Dato atto, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014:

- al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Atteso che il comma 380 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013):

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva lettera h) ha abrogato il citato comma 11;
- alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- alla lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamato il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 ulteriormente prorogato al 30 luglio con D.M. del 13 maggio 2015;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2015 le aliquote IMU come di seguito riportate:

- **aliquota 5 per mille** (abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- **aliquota 8,1 per mille** (seconde case, attività produttive e aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "Immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014);
- **aliquota 10,6 per mille** (terreni agricoli);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato il Funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 692 della legge 144/2013;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale unica (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2014;

Visto l'art. 42 del D.lgs 267/2000,

D E L I B E R A

- 1) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) di determinare, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014 come desumibili dalla tabella che segue:

Tipologia di immobile	aliquota di pertinenza	
	dello Stato	del Comune
Abitazioni principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	===	5 per mille
Abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Il comodatario deve appartenere a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui.		5 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	0,76 per mille	=====
Altri fabbricati (seconde case, attività produttive e aree	===	8,1 per mille

edificabili.- con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D)		
Terreni agricoli	====	10,6 per mille

- 3) di stabilire quindi che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- 4) di prevedere, ai fini del beneficio della aliquota prevista per l'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retto entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione principale, che:
 - a) i soggetti passivi debbono obbligatoriamente presentare, entro il 31.12.2015, apposita dichiarazione su modello predisposto dal Comune, dando atto che la mancata presentazione della stessa entro il predetto termine, comporta per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione di tale beneficio;
 - b) il soggetto passivo deve comunicare, sempre entro il 31.12.2015 eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto alle condizioni di fruizione;
 - c) sono ritenute comunque valide per l'anno in corso le comunicazioni già inviate in precedenza ai fini IMU per l'anno 2013 e 2014;
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed il 6 per mille per l'abitazione principale della categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 7) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2014;
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L n. 201/2011 (Legge 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge 147/2013;
- 9) di pubblicare le aliquote IMU su sito internet del Comune;
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Alberto Lorusso

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Vincenzo Aramini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 29-05-2015 all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Vincenzo Aramini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 09-06-2015

lì, 09-06-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Vincenzo Aramini